



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 596 del 16-06-2021

**Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO
2021, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI
LOCALI 2016-2018 DEL 21.05.2018**

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 01.04.2021, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, fino al 30.06.2021;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.03.2021 avente ad oggetto "Approvazione del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 01.02.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (art. 169 del D. Lgs. N. 267/2000) anno 2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15.04.2021 avente ad oggetto: "Approvazione PEG – piano della performance 2021-2022-2023";

PREMESSO che:

- si rende necessario provvedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale per l'anno 2021;
- la costituzione annuale del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa;

- la destinazione delle voci del fondo è regolata dall'art. 68 del CCNL del 21.05.2018 e dal contratto collettivo integrativo di parte normativa dell'ente per il triennio 2019/2021 stipulato, in via definitiva, in data 17.12.2019;

RICORDATO che sulla base dei principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e della giurisprudenza contabile:

- la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata deve essere intesa come "un atto unilaterale da parte dell'amministrazione, funzionale a consentire la corretta imputazione" della parte stabile e di quella variabile; ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e di svolgere una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse;
- la sottoscrizione del contratto decentrato, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e pertanto rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

RICHIAMATO l'art. 67 del CCNL siglato in data 21.05.2018, che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate;

ACCERTATO che, come indicato nella determinazione n. 1040 del 30.10.2018 di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2018, l'importo unico consolidato di risorse stabili, da prevedere annualmente nel Fondo risorse decentrate a decorrere dal medesimo anno 2018, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL Funzioni Locali risulta pari a € 198.035,00 (cfr. allegato A alla determinazione n. 1040/2018);

RICHIAMATO l'art. 67, comma 2, del CCNL Funzioni Locali che prevede che il suddetto importo unico consolidato, sia stabilmente incrementato:

- di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del medesimo CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (cfr. art. 67, comma 2, lettera a) - € 4.908,80;
- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, precisando che tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (cfr. art. 67, comma 2, lettera b) - € 5.221,22;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (cfr. art. 67, comma 2, lettera c) - € 8.445,58;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 67, comma 3, del CCNL Funzioni Locali che prevede che il Fondo risorse decentrate possa essere alimentato con importi di natura variabile derivanti da:

- disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e, in particolare, compensi destinati a remunerare le indagini statistiche, compensi destinati a remunerare gli incentivi per funzioni tecniche, contributi

- Ministero Interno Indennità di Ordine Pubblico per l'emergenza Coronavirus (cfr. art. 67, comma 3, lettera c) – importo da definire;
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.04.1999 relativamente al Fondo dell'anno precedente (cfr. art. 67, comma 3, lettera e) – a seguito di ricognizione amministrativa la somma derivante dal fondo per lo straordinario 2020 è pari a € 7.884,06;
 - frazioni di RIA del personale cessato nell'anno precedente (2020), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (cfr. art. 67, comma 3, lettera d) - € 208,74;

RICHIAMATO, infine, l'art. 68, comma 1, del suddetto CCNL che ricorda come debbano essere rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile – importo da definire;

RICHIAMATI:

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016” (pertanto, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale per il 2021 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con riferimento sia alle voci del fondo risorse decentrate sia al trattamento delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenza, qual è il comune di Pescantina);
- il parere, prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel quale sono puntualmente elencate le voci del fondo risorse decentrate escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che prevede che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il decreto ministeriale del 17 marzo 2020, attuativo del richiamato art. 33 Legge n. 58/2019, che stabilisce che tale disposizione sia applicata con decorrenza 20 aprile 2020 e che il limite del Fondo ex art. 23 D. Lgs. n. 75/2017 non possa subire variazioni al ribasso (rispetto al limite rappresentato dal tetto del fondo anno 2016) in quanto “è fatto salvo il valore iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”;

PRESO ATTO della nota prot. n. 179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato contenente le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 secondo la quale:

- ogni anno sarà necessario valutare l'eventuale adeguamento del limite dell'anno 2016;
- non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

PRESO ATTO che le unità in servizio, calcolate come da indicazioni della RGS attualmente risultano inferiori a quelle in servizio al 31.12.2018, pertanto si ritiene di procedere all'approvazione del fondo senza calcolare l'adeguamento del limite, rimandando la verifica sul personale in servizio al momento della quantificazione definitiva del fondo;

RITENUTA la necessità di procedere, in via provvisoria, alla determinazione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 come indicato nell'allegato A) al presente atto nell'importo complessivo pari a € 216.049,98 (di cui € 198.035,00 sono risorse stabili soggette al limite e € 18.014,08 sono risorse non soggette al limite) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, a norma del quale il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016: € 198.035,00 – fondo risorse decentrate personale non dirigente; € 54.014,03 – retribuzione posizione e risultato posizioni organizzative, per un totale di € 252.049,03;

DATO ATTO di dovere provvedere in merito, al fine di garantire prontamente la liquidazione del salario accessorio di competenza dell'anno 2021, nelle voci e relative indennità economiche previste nel vigente C.C.I. 2019-2021, fatto salvo ogni diverso e successivo provvedimento di adeguamento del Fondo;

CONSIDERATO che, fermo restando l'importo complessivo delle risorse decentrate quantificato con il presente atto, gli impegni di spesa assunti potranno essere oggetto di modificazioni in relazione all'andamento della gestione;

DATO ATTO che, per quanto attiene alla quota del fondo rappresentata dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale o derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati o provenienti da contributi richiesti all'utente per prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali e, in generale, tutte le risorse di natura variabile non finanziate direttamente a carico del bilancio, i relativi importi, pur transitando dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, saranno definitivamente quantificati nelle misure determinate a seguito dell'accertamento e del relativo impegno di spesa in base alla specifica disciplina;

RICORDATO che, in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014, è in atto il recupero della somma di € 181.368,04 (relativa ad aumenti illegittimi della parte variabile dei fondi per le risorse decentrate degli anni 2008-2009-2010-2012 e al superamento del tetto del fondo dell'anno 2010 ai sensi del D.L.78/2010- art. 9, comma 2bis), dai fondi per le risorse decentrate a partire dal 2016 e fino a tutto il 2022 per un importo annuo di € 25.909,72, importo da considerare vincolato sull'utilizzo del fondo risorse decentrate;

ATTESTATO che la costituzione del fondo operata con il presente provvedimento rispetta tutte le disposizioni normative e contrattuali vigenti ed è compatibile con le disposizioni sul contenimento della spesa di personale;

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto (L. 190/2012, D.P.R. 62/2013 e Codice di comportamento del Comune di Pescantina approvato con deliberazione di Giunta n. 35 del 22.04.2021);

TUTTO CIÒ premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di costituire il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, in via provvisoria, come da prospetto che si allega al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018;
- 3) di dare atto che il fondo risorse decentrate 2021 del Comune di Pescantina viene costituito nel seguente modo:

Risorse stabili soggette al limite:	€
206.480,58	
Decurtazione ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017	- € 8.445,58
Totale risorse stabili disponibili	€ 198.035,00
Risorse stabili non soggette al limite:	€ 10.130,02
Risorse variabili soggette al limite:	€ 208,74
Decurtazione ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017	- € 208,74
Totale risorse variabili disponibili	€ -
Risorse variabili non soggette al limite:	€ 7.884,06
Somma a disposizione della contrattazione integrativa	€ 216.049,08
a cui si detraggono	- €
<u>25.909,72</u>	
<small>(per recupero somme illegittime salario accessorio art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014)</small>	
Somma effettiva a disposizione della contrattazione integrativa	€ 190.139,36
- 4) di dare atto che le risorse costitutive del fondo 2021 relative al pagamento del salario accessorio di natura fissa e ricorrente (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali storiche ed indennità personale educativo asilo nido art. 31, c. 7, CCNL 14.09.2000) sono già impegnate al cap. 300/01 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- 5) di dare atto che, fermo restando l'importo complessivo delle risorse quantificate con il presente atto, gli impegni di spesa assunti potranno essere oggetto di modificazioni in relazione all'andamento della gestione e che si provvederà all'assunzione degli altri impegni di spesa sul cap. 300/01 a seguito della definizione del C.C.I. di parte economica per l'anno 2021;
- 6) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a eventuali integrazioni di parte variabile del Fondo anno 2021 ed a dare applicazione a quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 58/2019, coerentemente a quanto previsto nel

decreto ministeriale attuativo di tale disposto normativo e alla consistenza dell'organico in servizio nell'anno 2021;

- 7) di aver trasmesso al Collegio dei Revisori, con nota prot. n. 13.313 del 13.05.2021, l'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge;
- 8) di aver acquisito il prescritto parere del Collegio dei Revisori in data 28.05.2021, ns. prot. n. 14.915;
- 9) di nominare responsabile del procedimento di cui trattasi la dott.ssa Zanoni Francesca;
- 10) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse al procedimento di cui all'oggetto e che si provvederà a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti d'ufficio;
- 11) di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali ed alle RSU aziendali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 12) di pubblicare la presente determinazione:
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente/personale/contrattazione-integrativa/;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013.

Allegati:

- prospetto di costituzione fondo risorse decentrate anno 2021.
- relazione tecnico-finanziaria al fondo risorse decentrate anno 2021.
- parere dei Revisori dei Conti prot. n. 14.915 del 28.05.2021.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

II RESPONSABILE

Gozzi Emilio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 596 del 16-06-2021

Reg. Settore 72

**Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO
2021, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI
LOCALI 2016-2018 DEL 21.05.2018**

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-06-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

II DIRIGENTE

Bogoni Simonetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.